

IL DECRETO LEGISLATIVO
N° 231/2001



Destinatario:

All'attenzione di

Firma per consegna ⁽¹⁾

Data consegna

1) A cura del Destinatario: restituire copia del presente foglio controfirmato

IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001

Il D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto nell'ordinamento italiano, a carico delle Società (persone giuridiche), un regime di responsabilità "para-penale" per alcuni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle Società, da amministratori, dipendenti e soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza; tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

A seguito dell'attività di analisi dei teorici rischi, sono risultati rilevanti per Monini i seguenti reati.

➤ **Reati vs Pubblica Amministrazione:** rientrano nel novero di tali reati, tra gli altri, i reati di indebita percezione di finanziamenti pubblici (mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengono, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche), di malversazione (dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi pubblici, non si procede all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate), corruzione e concussione (ad es. durante un'ispezione dell'Asl o dei VV.FF.), ecc.

Sono quindi considerate a rischio tutte le aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione (c.d. "rischio diretto"), o gestiscono risorse finanziarie che potrebbero essere impiegate per attribuire vantaggi ed utilità a pubblici ufficiali (c.d. "rischio indiretto").

➤ **Reati societari:** attengono ai bilanci e all'informativa contabile fornita dalla Società verso l'esterno, alla trasparenza del rapporto con la società di revisione e con le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

➤ **Reati connessi alla sicurezza sul lavoro:** di estrema importanza, attengono a tutti gli infortuni sul lavoro derivanti da violazione delle norme antinfortunistiche. In particolare, affinché abbia rilevanza ai sensi del D.Lgs 231/2001 l'infortunio deve comportare l'"incapacità di attendere le proprie occupazioni" per un periodo superiore ai 40 giorni.

➤ **Reati connessi al riciclaggio, ricettazione e utilizzo di beni o di denaro di provenienza illecita e autoriciclaggio:** a seguito dell'entrata in vigore nell'ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs 231/2007, la responsabilità dell'ente è stata estesa anche per tali fattispecie di reati.

Si precisa che con l'introduzione del reato di autoriciclaggio nel D.Lgs. 231/01, le attività a rischio inerenti sono teoricamente tutte quelle attività svolte dalla Società che, in violazione della normativa vigente potrebbero generare un profitto, successivamente utilizzato in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

➤ **Delitti informatici, trattamento illecito di dati:** in linea generale, questi reati trovano come presupposto la gestione, l'utilizzo, l'implementazione, la manutenzione ecc. di un sistema informatico o telematico e, più esattamente, delle risorse di tipo informatico e/o telematico della Società, con riferimento sia alla parte hardware sia software.

-
- **Violazione del diritto d'autore:** in sintesi, i reati connessi alla violazione del diritto d'autore trovano come presupposto la gestione e l'utilizzo di applicativi software, oppure di opere audiovisive, cinematografiche, musicali e letterarie (es. immagini, video, ecc.).
 - **Delitti contro l'industria e il commercio:** la legge 99/2009 ha inserito quali reato presupposto i delitti contro l'industria e il commercio (es. "frode nell'esercizio del commercio", "frode alimentare", ecc.). I reati considerati trovano come presupposto l'esistenza di attività connesse alla produzione o alla commercializzazione di beni.
 - **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:** tra le attività teoricamente "a rischio" rientrano, in linea di principio, la contraffazione, alterazione o uso di marchi segni distintivi ovvero brevetti, modelli o disegni, senza disporre di idonei diritti.
 - **Reati ambientali:** il D.Lgs. 121/2011 ha introdotto i reati ambientali nel D.Lgs. 231/2001 (art. 25 undecies). L'applicazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata quindi estesa anche agli illeciti commessi in violazione delle norme a protezione dell'ambiente.
 - **Impiego di lavoratori stranieri irregolari:** nell'ambito del presente reato sono considerate rilevanti le attività che afferiscono alla gestione del personale in modo diretto (es. assunzioni) che in modo indiretto (es. contratto di appalto).
 - **Delitti contro la personalità individuale:** cfr. punto precedente.
 - **Razzismo e xenofobia:** è prevista la pena per coloro che diffondono idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, o che istigano a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, basandosi in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.
 - **Corruzione tra privati:** Le attività a rischio sono teoricamente tutte le attività svolte dalla Società (ad eccezione di quelle che prevedono esclusivamente rapporti con enti pubblici) poiché il reato può essere commesso sia nei confronti di soggetti apicali o dipendenti della propria società, sia verso soggetti apicali e dipendenti di enti esterni privati.
 - **Reati tributari:** I reati tributari trovano come presupposto la gestione di tutti i processi che hanno un impatto sulla contabilità (es. ciclo attivo, ciclo passivo, ecc.), sugli adempimenti fiscali (es. calcolo e liquidazione IVA periodica, ecc.), sulla formazione del bilancio di esercizio (es. scritture di chiusura, valutazione magazzino, sulla determinazione delle imposte, ecc. Sono, quindi, definite teoricamente a rischio tutte le aree che a qualsiasi titolo intervengono in tali processi.
 - **Criminalità organizzata:** per tutti i reati indicati in precedenza, se commessi tramite vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, si potrebbe applicare anche il reato di "Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)".

La responsabilità della Società è esclusa, o comunque limitata, se sono stati adottati ed efficacemente attuati, prima della commissione di tali reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli") idonei a prevenire gli stessi reati.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Decreto, al fine di escludere la responsabilità della Società il Modello deve:

- individuare le **attività** nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere **specifici protocolli e procedure** utili a prevenire la commissione dei reati (anche oltre quelle già esistenti);
- prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un **sistema disciplinare**, integrando quanto già previsto dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro di riferimento, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

In estrema sintesi, il fondamento di tale responsabilità consiste in una "colpa di organizzazione" da parte della Società. In pratica la Società è ritenuta responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal Reato commesso da un proprio esponente, qualora abbia ommesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione (o comunque di ridurre sensibilmente la possibilità) e, in particolare, qualora abbia ommesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione di Reati (per esempio, nell'ambito della contrattazione con la Pubblica Amministrazione) previsti dal Decreto.

È opportuno precisare che il Modello deve essere idoneo a ridurre la commissione dei reati rilevanti attraverso una riduzione del rischio che – in armonia con la *ratio* del legislatore e delle linee guida della Confindustria per la costruzione dei Modelli – sia "accettabile". Ciò sta a significare che il Modello costituirà un'esimente della responsabilità dell'Ente solo quando il reato sia stato commesso dai soggetti rilevanti aggirando "fraudolentemente" il sistema di controllo adottato.

In ottemperanza al D.Lgs. 231 dell'8 giugno 2001 ed ispirandosi alle linee guida fornite da Confindustria, nonché al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari, Monini S.p.A. ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 ('Modello') ed ha istituito l'Organismo di Vigilanza, composto da un membro esterno all'Azienda al quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito "autonomi poteri di iniziativa e di controllo".

Il Modello si compone anche del Codice Etico e del Sistema Disciplinare.

Risultano inoltre parti integranti del Modello, il sistema di gestione della Salute e Sicurezza, della Qualità, il sistema di autocontrollo basato sul metodo HACCP, le varie certificazioni ottenute dalla Società, le procedure operative, le istruzioni di lavoro, e ogni altra documentazione correlata, di volta in volta in vigore.



Il sistema adottato consente inoltre al personale aziendale di segnalare immediatamente, nel caso in cui si riscontrino situazioni di irregolarità o di conflitto di interesse anche potenziale, all'Autorità Giudiziaria ed all'OdV eventuali comportamenti non in linea con le indicazioni del Codice Etico, del Modello o delle procedure di attuazione.

Il Modello è concepito in un'ottica dinamica e richiede un costante aggiornamento al fine di rispecchiare i cambiamenti interessanti l'organizzazione aziendale di riferimento.